

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Emendamenti C. 4933-A Governo, approvato dal Senato	22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 4866 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24

SEDE REFERENTE:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (Nuovo testo C. 2094 adottato come testo base)	27
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	30
ALLEGATO 3 (Emendamenti del Governo)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 febbraio 2012.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
Emendamenti C. 4933-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

C. 4866 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione. – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Osserva come l'Accordo di cooperazione tra Italia e Kazakistan, siglato a Roma il 5 novembre 1993, sia finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi.

L'Accordo si compone di 14 articoli ed individua e definisce le varie tipologie di reati connessi alla criminalità organizzata come il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i crimini riferibili ad attività economiche, il terrorismo, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà, la falsificazione di documenti, la fabbricazione e la diffusione di denaro e di altri mezzi di pagamento falsi, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici (articolo 2).

Gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte kazaka, il Ministero degli affari interni e gli altri organismi preposti alla sicurezza, agli affari internazionali e alla prevenzione dei crimini economici (articolo 3).

La cooperazione tra i due Paesi avviene attraverso uno scambio sistematico di informazioni, atti normativi, esperienze e tecnologie di lavoro, nonché attraverso il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità (articolo 4).

Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e relativi nuovi tipi,

ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle « consegne controllate » e delle « attività sotto copertura » (articolo 5).

Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici nonché sulle persone che, nel territorio dello Stato dell'altra Parte, pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dello stesso (articolo 6).

Per il contrasto degli atti terroristici, è previsto lo scambio, esclusivamente fra le unità antiterrorismo dei competenti organi delle Parti, delle informazioni su persone sospettate di appartenere a organizzazioni estremiste limitatamente a casi concreti, qualora sussista la necessità di contrastare gli atti terroristici o di prevenire i reati, che si connotano per la potenziale minaccia alla sicurezza nazionale e pubblica.

Ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina, lo scambio di informazioni avrà per oggetto: fatti relativi sull'attraversamento clandestino dei confini delle Parti, al possesso di falsa documentazione ed alle organizzazioni criminali coinvolte (articolo 7).

Le Parti contraenti si impegnano a intensificare la collaborazione tra gli Uffici centrali nazionali dell'INTERPOL (articolo 8).

Ulteriori disposizioni pattizie disciplinano, tra l'altro, le modalità di utilizzo e di tutela dei dati personali (articolo 9); la possibilità di respingimento delle richieste di assistenza (articolo 10); la risoluzione, per via diplomatica, delle eventuali controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione dell'atto internazionale (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica presenta un contenuto tipico che non pone particolari questioni di competenza di questa Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 gennaio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore nella precedente seduta ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Manlio CONTENTO (Pdl) pur non volendo mettere in discussione il provvedimento nel suo complesso, osserva come vi siano alcune questioni delle quali non sia possibile non discutere. In primo luogo ritiene che in linea generale le graduatorie dovrebbero avere un periodo di validità limitato perché il trascorrere del tempo può incidere negativamente sulla professionalità di coloro che saranno assunti. Esprime inoltre perplessità sulla rispondenza ai criteri di buona amministrazione della soppressione della disciplina che consente alla pubblica amministrazione di affidare ruoli dirigenziali con contratti di diritto privato.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere i rilievi dell'onorevole Contento. Rileva, infatti, come la possibilità di attingere alle graduatorie nei termini indicati dal provvedimento consenta di realizzare economie e di concretizzare le aspettative dei vincitori di concorso. Ricorda, a titolo esemplificativo, la situazione dei vincitori del concorso di educatore penitenziario che, nonostante il tempo trascorso, ancora non sono stati assunti. Sottolinea, inoltre, come la disciplina della disciplina che consente alla

pubblica amministrazione di affidare ruoli dirigenziali con contratti di diritto privato abbia creato non pochi problemi, ponendosi, tra l'altro, all'origine della lievitazione degli stipendi di alcuni dirigenti pubblici.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) si riserva di presentare una compiuta proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.55.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 2 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*). Comunica che il Governo ha presentato poco prima dell'inizio della seduta alcuni emendamenti (*vedi allegato 3*), in merito ai quali fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 19 di oggi. Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo.

Lanfranco TENAGLIA (PD), *relatore*, dopo aver ringraziato i colleghi che hanno

presentato degli emendamenti volti almeno nella loro intenzione a migliorare il testo, chiede alla Presidenza se si intenda comunque procedere nell'esame degli emendamenti finora presentati, senza naturalmente passare alla loro votazione.

Federico PALOMBA (IdV) dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che, nel predisporre il nuovo testo della proposta di legge C. 2094, ha tenuto conto di gran parte delle osservazioni dei gruppi sulla predetta proposta di legge, dichiara di essere stupefatto della tempistica del Governo, che senza dare alcun apporto sostanziale ai lavori del Comitato ristretto, presenta solo oggi degli emendamenti che stravolgono alcuni dei punti qualificanti del testo adottato dalla Commissione, senza tenere conto che si tratta di un testo sostanzialmente condiviso tra i gruppi. Chiede che sia comunque fissato un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti, considerato che nella giornata odierna i deputati della Commissione giustizia sono impegnati in prima persona nei lavori dell'Assemblea in relazione all'approvazione di due delicati disegni di legge di conversione di decreti legge.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, a seguito della richiesta dell'onorevole Palomba fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10 di domani, 15 febbraio.

Nicola MOLteni (LNP), ribadendo la totale contrarietà del gruppo della Lega al provvedimento in esame, come risulta evidente anche dagli emendamenti soppressivi di tutti gli articoli presentati dai deputati del gruppo, e associandosi alla richiesta di un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti, auspica che il Governo illustri in maniera esauriente alla Commissione giustizia le ragioni che lo hanno indotto a presentare degli emendamenti che non sembrano tener conto del lavoro del Comitato ristretto, che ha portato all'adozione del nuovo testo della proposta di legge C. 2094. Ritiene che

finché il Governo non proceda all'illustrazione dei propri emendamenti sia del tutto inutile proseguire nell'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL) rilevando come gli emendamenti del Governo rappresentino un passo indietro rispetto allo sforzo compiuto dal relatore nell'oggettivizzare i parametri per valutare l'occasionalità della condotta, così come chiesto dalla maggioranza dei gruppi, auspica che gli emendamenti siano illustrati quanto prima dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD) esprime perplessità sulla scelta del Governo di presentare, poco prima della seduta, emendamenti che modificano sostanzialmente alcuni punti essenziali della disciplina oggetto del provvedimento in esame, sui quali si era raggiunto un accordo tra i gruppi nell'ambito del Comitato ristretto. Ritiene ad esempio che sia irrinunciabile l'articolo 5, del quale il Governo chiede la soppressione, essendo volto a prevedere un meccanismo di tutela della parte offesa, in assenza del quale alcuni hanno addirittura prospettato l'incostituzionalità della nuova normativa. Invita quindi il Governo a meglio coordinarsi con i lavori della Commissione.

Lanfranco TENAGLIA (PD), *relatore*, dopo aver dichiarato di condividere gli interventi precedenti, esprime perplessità sul metodo adottato dal Governo di presentare emendamenti che in alcuni punti stravolgono il lavoro sinora svolto dalla Commissione, senza preliminarmente confrontarsi non tanto con il relatore quanto piuttosto con la Commissione stessa. Sul merito degli emendamenti presentati dal Governo, dichiara di non condividere quelli volti a sopprimere i parametri relativi alla nozione di non occasionalità, di cui all'articolo 3, e le disposizioni a tutela della parte offesa contenute nell'articolo 5. Ricorda che proprio su questi temi si è svolto in Commissione e nel Comitato ristretto un costruttivo confronto tra i gruppi, che ha portato all'adozione del

nuovo testo della proposta di legge C. 2094, che naturalmente potrà essere ulteriormente migliorato proprio nella fase emendativa. L'approvazione degli emendamenti del Governo 3.100 e 5.100, invece, comporterebbe un vero e proprio stravolgimento del testo.

Lorenzo RIA (UdCpTP), condividendo gli interventi finora svolti, ricorda che l'esigenza di garantire un'ampia tutela dei diritti della parte offesa, come previsto anche dall'articolo 5 del provvedimento in

esame, è stata fortemente rappresentata proprio dal suo gruppo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

**Definizione del processo penale nei casi di particolare
tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.****NUOVO TESTO C. 2094 ADOTTATO COME TESTO BASE****Modifiche al codice di procedura penale
per la definizione del processo penale
nei casi di particolare tenuità del fatto.**

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: « come reato » sono inserite le seguenti: « o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-*bis*, è di particolare tenuità ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: « non costituisce reato » sono inserite le seguenti: « o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-*bis*, è di particolare tenuità ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 530-*bis*. — (*Proscioglimento per particolare tenuità del fatto*). — 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando il suo autore abbia commesso, in

precedenza o successivamente, altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le modalità della condotta e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità ».

ART. 4.

1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 408 comma 3 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 4. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal secondo comma del presente articolo quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione ».

ART. 6.

1. L'articolo 538 comma 1 del codice di procedura penale è modificato come segue: « ART. 538. — *Condanna per la responsabilità civile.* — 1. Quando pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

ART. 7.

All'articolo 578 del codice di procedura penale, dopo le parole: « per amnistia o per prescrizione » sono inserite le seguenti: « o nel prosciogliere per particolare tenuità del fatto ».

ART. 8.

L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito come segue:

« ART. 651 — *Efficacia della sentenza penale di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.* — 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate in seguito a dibattimento hanno efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

ART. 9.

L'articolo 653 comma 1-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ».

ART. 10.

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 sono modificati come segue: « Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ». — 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

2. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è modificato come segue: « nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1 ».

3. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è modificato come segue: « Provvedimenti. — 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti

dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per particolare tenuità del fatto ».

4. L'articolo 26 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 va modificato come segue: « Sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto. – 1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-*bis*, comma 1 del testo approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 ».

ART. 11.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è abrogato.

ART. 12.

1. Al comma 2 dell'articolo 648 del codice penale, le parole: « se il fatto è di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « se il fatto è di tenue offensività ».

2. All'articolo 323-*bis* del codice penale, le parole: « sono di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « sono di tenue offensività »,

3. All'articolo 311 del codice penale, le parole: « particolare tenuità » sono sostituite con la parola: « tenuità ».

4. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: « hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « sono di tenue offensività ».

5. All'articolo 12 comma 1 lettera *b*) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « è di particolare tenuità », sono sostituite con le parole: « è di speciale tenuità ».

ALLEGATO 2

**Definizione del processo penale nei casi di particolare
tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.****EMENDAMENTI**

ART. 1.

All'articolo 1 premettere i seguenti:

ARTICOLO 01.

(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa).

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 49-bis. – (Tenuità dell'offesa). – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ».

ARTICOLO 02.

(Non punibilità per tenuità dell'offesa).

1. Il giudice dichiara non punibile nel caso dell'articolo 49-bis del codice penale quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

Consequentemente all'articolo 2 sostituire le parole da: o che il fatto... fino alla fine con le seguenti: o nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.

Consequentemente sostituire l'articolo 3 con il seguente: « 3. All'articolo 530 del codice di procedura penale, dopo le parole

“per un'altra ragione” aggiungere le seguenti: “compresa quella di cui all'articolo 49-bis del codice penale”.

Consequentemente all'articolo 4 sostituire le parole: quando, per le modalità fino alla fine con le seguenti: anche nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.

Consequentemente all'articolo 5 sostituire le parole: per essere il fatto di particolare tenuità con le seguenti: nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.

Consequentemente all'articolo 6 sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.

Consequentemente all'articolo 7 sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: per non punibilità ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale.

Consequentemente all'articolo 8, commi 1 e 2, sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: per non punibilità ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale.

Consequentemente all'articolo 9 sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: per non punibilità ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale.

Consequentemente sostituire l'articolo 10 con il seguente: ART. 10. – 1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente: « i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice

dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale ».

1. 01. Palomba, Di Pietro.

L'articolo è soppresso.

1. 21. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1 sostituire le parole: particolare tenuità con le seguenti: modesta rilevanza.

Conseguentemente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sostituire ovunque ricorrano le parole: particolare tenuità con le seguenti: modesta rilevanza.

1. 20. Contento.

ART. 2.

L'articolo è soppresso.

2. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 3.

L'articolo è soppresso.

3. 21. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo dopo le parole: il suo autore inserire le seguenti: sia recidivo, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero,.

Conseguentemente al medesimo periodo sopprimere le parole: della stessa indole.

3. 20. Contento.

ART. 4.

L'articolo è soppresso.

4. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 5.

L'articolo è soppresso.

5. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 6.

L'articolo è soppresso.

6. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 7.

L'articolo è soppresso.

7. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 8.

L'articolo è soppresso.

8. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 9.

L'articolo è soppresso.

9. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 10.

L'articolo è soppresso.

10. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 11.

L'articolo è soppresso.

11. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 12.

Sopprimerlo.

***12. 20.** Contento.

L'articolo è soppresso.

***12. 21.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Sopprimerlo.

***12. 22.** Di Pietro, Palomba.

ALLEGATO 3

**Definizione del processo penale nei casi di particolare
tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.**

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso « ART. 530-bis »,
comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

3. 100. Il Governo.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 100. Il Governo.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: « ART. 27. (*Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto*). – 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minore e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non

accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minore e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo, nel giudizio immediato e nel dibattimento, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1 »;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: « per irrilevanza del fatto » sono sostituite dalle seguenti: « per particolare tenuità del fatto ».

10. 100. Il Governo.

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, le parole: « , nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto » sono soppresse;

b) l'articolo 34 è abrogato.

11. 100. Il Governo.

ART. 12.

Sostituire l'articolo 12 con i seguenti:

ART. 12.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 311, le parole: « particolare tenuità » sono sostituite con la seguente: « tenuità »;

b) all'articolo 323-*bis*, le parole: « sono di particolare tenuità » sono sostituite dalle seguenti: « sono di tenue offensività »;

c) all'articolo 648, comma secondo, le parole: « se il fatto è di particolare tenuità » sono sostituite dalle seguenti: « se il fatto è di tenue offensività ».

ART. 12-*bis*.

1. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: « hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità » sono sostituite dalle seguenti: « sono di tenue offensività ».

ART. 12-*ter*.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « è di particolare tenuità », sono sostituite dalle seguenti: « è di speciale tenuità ».

12. 100. Il Governo.